

Legge regionale 18 luglio 2014 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

Art. 10

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 5/2003)

1. All'articolo 23 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<I soggetti titolari dell'iniziativa per i referendum di cui al capo II>> sono sostituite dalle seguenti: <<Gli elettori titolari dell'iniziativa legislativa>> e le parole <<nel predetto capo>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel capo II>>;
- b) al comma 2 le parole <<ovvero dalla deliberazione che dichiara ammissibile il referendum di iniziativa dei Consigli provinciali>> sono soppresse.